



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario N. 11 del 31.03.2011

OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ALIQUOTA DI
COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF APPROVAZIONE
DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2011**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto prefettizio in data 2 dicembre 2010, prot. n. 13.4/201000936 Gab. AREA II REL, con cui la **Dott.ssa Francesca Iacotini** viene nominata Commissario Straordinario per l'Amministrazione di San Giuliano Milanese;

Precisato che con tale decreto al Commissario sono attribuiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. del 18/08/2000 N. 267, adotta la seguente deliberazione

PREMESSO CHE:

Ai sensi dell'art. 53 comma 16 della L. 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27 comma 8 della L. 28.12. 2001 n. 448 e dall'art. 1 comma 169 della L. 27.12.2006 n. 296 il termine per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali e le tariffe per i servizi locali scade contestualmente alla data di approvazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998, istitutivo dell'addizionale IRPEF, con decorrenza 1999;

Visto l'art. 3 del D.lgs 360/98 come modificato dalla legge 296/2006 il quale dispone che: " I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002;

Visto l'art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 nel quale è stabilito che: " Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge



San Giuliano Milanese

n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata emanazione del decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, in ogni caso possono esercitare la predetta facoltà i comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento; per i comuni di cui al presente periodo, il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4 per cento e, comunque, l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo."

Vista la deliberazione di C.C. n. 106 del 20/12/2000 con la quale è stata istituita per questo ente l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2001 nella misura di 0,2 punti percentuali;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.67 del 26/03/2010 con la quale è stata confermata per l'anno 2010 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,2 %;

Vista la bozza di regolamento per la disciplina dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, dal quale emerge l'esigenza di reperire le risorse generali necessarie alla copertura delle spese per l'erogazione di beni e servizi;

Ritenuto opportuno approvare il regolamento per la disciplina dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF allegato alla presente;

Valutata la necessità di determinare per l'anno 2011 l'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,4 %;

Visto l'art. 3 del D.lgs 360/98 come modificato dalla legge 296/2006 il quale dispone che: "La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali"

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, così come previsto dall'art. 49, I° comma, del D.lgs. 267/00;



San Giuliano Milanese

D E L I B E R A

- di approvare il regolamento per la disciplina dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di determinare per l'anno 2011 l'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,4%;
- di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1 della L. n. 383/2001 e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002;
- di dare atto che le deliberazioni adottate, per l'anno 2011, ai sensi del l'art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360."



San Giuliano Milanese

Successivamente,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, IV° comma, del D.lgs. 267/00;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



San Giuliano Milanese

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 11 del 31.03.2011**

OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ALIQUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
APPROVAZIONE
DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2011**

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/00.

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente del Settore Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale, esprime parere **favorevole** per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

San Giuliano Milanese, li 30.03.2011



Il Dirigente del Settore Finanziario
D.ssa Rosalba Pilato

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Settore Finanziario esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile relativa alla deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/00.

San Giuliano Milanese, li 30.03.2011



Il Responsabile del Settore Finanziario
D.ssa Rosalba Pilato



Comune di San Giuliano Milanese

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
DELL' ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 31.03.2011

Articolo 1

Addizionale comunale all'IRPEF

Fonte istitutiva

L'addizionale comunale all'IRPEF è disciplinata nell'ordinamento giuridico dall'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dallo articolo 1, commi 142-144 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007).

Il Consiglio Comunale, mediante norma regolamentare adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 1997, stabilisce il ricorso alla facoltà concessa dal legislatore nazionale di variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF.

Art.2

Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è dovuta al Comune di San Giuliano Milanese ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3

Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di San Giuliano Milanese, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 4

Determinazione della aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Consiglio Comunale, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio;
3. L'aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti;
4. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

5. La delibera regolamentare di variazione dell'aliquota di compartecipazione è trasmessa per estratto al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entro 30 giorni da quando la delibera è divenuta esecutiva;
6. L'aliquota è fissata per l'anno 2011 nella misura del 0,4 %.

ARTICOLO 5

INDIRIZZI PER IL RICORSO ALLA VARIAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE

Il ricorso alla facoltà di variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è ammesso per il reperimento delle risorse necessarie per il conseguimento del pareggio di Bilancio e, nello specifico, per finanziare le spese correnti connesse al funzionamento dell'ente e all'erogazione, nonché allo sviluppo, dei servizi a favore della collettività, con particolare riferimento ai servizi assistenziali, educativi e di valorizzazione del territorio. Il ricorso alla facoltà di variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF può essere esercitato, annualmente, anche nel senso della riduzione dell'aliquota, qualora vengano meno le ragioni che ne hanno comportato l'istituzione ovvero ancora quando vengano reperite risorse aggiuntive sulle quali sia possibile fare affidamento per il conseguimento dell'equilibrio del Bilancio di previsione.

Articolo 6

Versamento

Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del ministro dell'Economia e delle finanze.

Articolo 7

Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.



San Giuliano Milanese

Letto, firmato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott.ssa Francesca Iacotini



IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Nicolina Basta

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

attesta

- Che la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 21-04-2011
come prescritto dall'art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/00;

E' divenuta esecutiva il _____ dopo 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.

Li _____



IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Nicolina Basta